

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 25/06/2021

FATTO

- 1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di due diversi contratti di finanziamento, chiedendo il rimborso complessivo della somma di euro 3.467,31; inoltre la parte ricorrente chiede per entrambi i contratti la restituzione delle penali di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitate al ricorrente per euro 197,11 ed euro 171,83.
- 2) In particolare, il contratto N. 4468** è stato estinto nel mese di marzo 2016 in corrispondenza della n. 18/84; mentre il contratto N. 6022** è stato estinto nel mese di agosto 2020 in corrispondenza della n. 48/120.
- 3) Infine, il ricorrente chiede il rimborso delle spese di assistenza sostenute per la presentazione del ricorso, quantificate in euro 200,00.
- 4) L'intermediario, costituendosi, relativamente al contratto N. 4468** eccepisce che per le *commissioni rete distributiva*, già in sede di conteggio estintivo, è stata stornata la somma di euro 932,24, in conformità a quanto previsto nell'allegato al contratto denominato "*piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", che costituisce parte integrante del contratto.
- 5) Mentre con riguardo alle *spese di istruttoria*, sottolinea la natura *up front* di tali oneri; ritiene non applicabile la c.d. *sentenza Lexitor* della Corte di Giustizia Europea, con specifico riguardo ai contratti già estinti.
- 6) Inoltre, con riferimento al contratto N. 6022** rileva che le *commissioni rete distributiva* già in sede di conteggio estintivo, è stata stornata la somma di euro 936,39, in conformità alle previsioni contrattuali; e inoltre con il riscontro al reclamo, la banca "*ha rinnovato*

l'impegno alla restituzione a favore della cliente anche delle voci per le quali non era prevista contrattualmente alcuna restituzione". La somma di euro (euro 798,41) è stata calcolata con applicazione del criterio della c.d. "curva degli interessi".

7) Con riguardo alla domanda di restituzione delle commissioni di estinzione anticipata, l'intermediario rileva che dette commissioni sono state contrattualmente stabilite (e accettate dalla parte). In relazione alle spese legali, richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro su fattispecie analoghe, ritenendo che debba esserne esclusa la ripetibilità, per mancanza di prova di aver effettivamente sostenuto gli oneri di cui si chiede il ristoro e per la non complessità della materia.

DIRITTO

PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:

- *il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.*

3. - resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. - l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogia conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che*

modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole

contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nelle due seguenti tabelle:

- per il contratto N. 4468**

###

durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	18
rate residue	66

TAN ▶	5,09%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	78,57%
- in proporzione alla quota interessi	63,44%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	comm. rete distr. recurring ...	€ 1.469,41	€ 1.154,54 ○	€ 932,20 ○	⊙	€ 932,24	€ 0,00
○	comm. rete distr. up front (up front)	€ 979,61	€ 769,69 ○	€ 621,47 ⊙	○		€ 621,47
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 353,57 ○	€ 285,48 ⊙	○		€ 285,48
○			○	○	⊙		€ 0,00
○			○	○	⊙		€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione		○	○	○		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 906,95
interessi legali	sì ▼

- per il contratto N. 6022**

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,41%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,70%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	comm. rete distr. recurring ...	€ 2.419,20	€ 1.451,52 ○	€ 936,29 ○	⊙ € 936,39	€ 936,39	€ 0,00
○	comm. rete distr. up front (up front)	€ 1.612,80	€ 967,68 ○	€ 624,19 ⊙	○		€ 624,19
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00 ○	€ 174,16 ⊙	○		€ 174,16
○			○	○	⊙		€ 0,00
○			○	○	⊙		€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione		○	○	○		€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 798,35
interessi legali							sì

- Quanto alla domanda di restituzione delle due penali di estinzione anticipata, questa deve essere accolta per intero e per entrambi i contratti oggetto di giudizio; infatti come chiaramente affermato nella decisione del Collegio di Coordinamento 11679/21 “[...] l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.

- Tuttavia, come si ricava chiaramente dalla documentazione in atti, sia per il contratto N. 4468**, che per il contratto N. 6022**, l’intermediario non ha applicato la commissione di estinzione anticipata sul capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito, bensì sull’importo complessivo del finanziamento (di qui il diritto della parte alla restituzione integrale di quanto versato).

- Infine, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 2.074,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO